

Atto costitutivo
dell'associazione di promozione sociale, artistico - culturale, educativa e assistenziale

Me.MO
cantieri culturali

L'anno 2014 il giorno 06.08.2014 alle ore 16,30 presso il locale situato in Campobasso, Via Tiberio, 72, si sono riuniti, per costituire un'associazione di promozione sociale, educativa, artistico-culturale, ricreativa e assistenziale i seguenti signori:

1. CAPOCEFALO ALESSANDRA, nata a Campobasso il 28/03/1982 e ivi residente in Via Monforte 16/A - C.F. CPCLSN82C68B519S;
2. CAPOZZI ANDREA, nato a Campobasso il 03/01/1983 e residente a Riccia (CB) in Via Vignola, 10 - C.F. CPZNDR83A03B519Q;
3. DI GIANDOMENICO LIDIA, nata a Termoli il 17/09/1978 e ivi residente in Via delle Acacie 2P/D - C.F. DGNLDI78P57L113Y;
4. DI NUCCI ANNAROSA, nata a Isernia il 25/11/1979 e ivi residente in Via Caravaggio n.1 - C.F. DNCNRS79S65E335S;
5. FASANO FEDERICA, nata a Isernia, il 30/10/1983 e ivi residente in Via Giovanni XXIII n.113 - C.F. FSNFRC83R70E335B;
6. GUGLIELMI SANDRA, nata a Isernia il 02/03/1979 e ivi residente in Via Giovanni XXIII, 73 - C.F. GGLSDR79C42E335E;
7. LA FRATTA IDA, nata a Termoli il 02/01/1983, residente a San Giacomo degli Schiavoni in Via Luigi Sturzo n. 2 - C.F. LFRDIA83A42L113M;
8. MARINO PASQUALE, nato a Larino il 20/01/1983, residente a Santa Croce di Magliano (CB) in Via Lecco, 53 - C.F. MRNPQL83A20E456Q;
9. MASTRANTUONO CARLA, nata a Campobasso il 26/10/1975 e ivi residente in Via Tiberio, 72 - C.F. MSTCRL75R66B519C;
10. MUCCILLI ISABELLA, nata a Campobasso il 20/06/1983, residente a Mirabello Sannitico (CB), Via Chiesa Matrice n 17 - C.F. MCCSLL83H60B519K;
11. RESCIGNO GIUSEPPINA, nata a Campobasso il 14/10/1971 e ivi residente in Salita Santa Maria Maggiore, 27 - C.F. RSCGPP71R54B519B;
12. SANTORELLI SILVIA, nata a Campobasso il 29.05.1978 e ivi residente in Via Duca degli Abruzzi, 5 - C.F. SNTSLV78E69B519X.

I presenti chiamano a presiedere la riunione a Pasquale Marino il quale a sua volta nomina a segretario Alessandra Capocefalo.

Il Presidente riassume i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione, del resto oggetto di incontri preliminari.

Il Presidente dà inoltre lettura allo Statuto specifico dell'Associazione (conforme alle direttive della L.383/2000 e del D. Lgs.460/97).

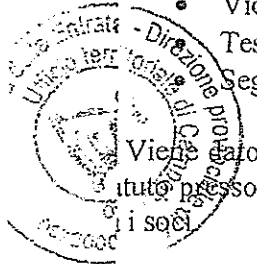
Lo statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive, che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, che la quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile e che in caso di scioglimento i beni comuni saranno destinati a finalità di utilità sociale.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 100849/2018 del 30.07.2018
Copia Documento

Il Presidente propone l'approvazione dello statuto della nuova associazione. Dopo aver verificato che lo statuto è stato redatto ai sensi e nel rispetto della legislazione vigente in materia, la proposta, dopo ampia discussione, viene messa ai voti ed approvata all'unanimità.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata: "Me.MO cantieri culturAli" con sede a Campobasso, Via Tiberio 72, ed all'unanimità eleggono i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, Consiglio che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni.

- Presidente: Rescigno Giuseppina
- Vice Presidente: Guglielmi Sandra
- Tesoriere: Di Nucci Annarosa
- Segretario: Mastrantuono Carla



Viene dato incarico al Presidente Rescigno Giuseppina di registrare il presente atto costitutivo e l'allegato statuto presso l'Ufficio Atti Privati dell'Agenzia delle Entrate; le spese sostenute saranno equamente divise tra i soci.

Alle ore ____ non essendovi altri argomenti all'o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, il presidente scioglie l'assemblea.

Il Segretario

Carla Mastrantuono

Il Presidente

Giuseppina Rescigno

I Presenti

Carla Mastrantuono
Annarosa Di Nucci

Di Giambenedetto

Carla Mastrantuono

Annarosa Di Nucci

Di Giambenedetto

Carla Mastrantuono

Annarosa Di Nucci

Di Giambenedetto

Carla Mastrantuono

Annarosa Di Nucci

Di Giambenedetto

Carla Mastrantuono

Annarosa Di Nucci



Reg. C.
Data
Cod. F.
Importo
Totale € 200,00

Per copia conforme all'originale

7-8-2014

DIRETTORE

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 100849/2018 del 30-07-2018
Copia Documento

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è un'istituzione autonoma e unitaria, atipica e apolitica, con durata fino al 2040 e prorogabile tramite assemblea ordinaria, e senza scopo di lucro.

E' amministrativamente indipendente.

E' diretta democraticamente attraverso i suoi organi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

La quota o il contributo associativo non può essere trasferita a terzi o rivalutata. E' escluso ogni limite temporale ed operativo della partecipazione alla vita associativa e ai diritti che ne derivano.

Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci. Essi hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

ARTICOLO 4 –I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini d'ambo i sessi che ne condividano le finalità.

Le richieste di adesione vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto al Consiglio Direttivo, cui è inoltre demandata la facoltà di accettarle o respingerle. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso all'assemblea dei soci.

All'atto del versamento della quota sociale, a norma del C.C., l'interessato assume immediatamente la qualifica di socio, sia pure *sub judice*; la richiesta di adesione dovrà essere esaminata ed eventualmente ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile che, comunque, dovrà essere effettuata non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta con contestuale versamento della quota sociale. Decorso trenta giorni senza che il Consiglio Direttivo si sia pronunciato, la richiesta di adesione si intende ratificata per silenzio-assenso.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dall'assemblea oltre che ad eventuali versamenti straordinari deliberati dagli organi statutari. Sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni ed a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.

I soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi:

- Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- Qualora si rendano morosi rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e straordinarie senza giustificato motivo.
- Qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e materiali all'Associazione.

La sospensione e l'espulsione sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri membri e sono immediatamente esecutive. Avverso tali decisioni i soci possono ricorrere all'Assemblea dei soci.

Tutti i soci maggiori di età hanno il diritto di voto nell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, con particolare riferimento all'approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché alla nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ciascun socio ha un solo voto ai sensi dell'art. 2538 comma 2 del codice civile.

Tutti i soci maggiori di età sono liberamente eleggibili alle cariche sociali, salvo le incompatibilità previste dalla legge o altra norma in materia.

I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento, purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte.

I soci sono così distinti:

- Soci fondatori: designati nelle persone di
 1. **Capocefalo Alessandra**
 2. **Capozzi Andrea**
 3. **Di Giandomenico Lidia**
 4. **Di Nucci Annarosa**
 5. **Fasano Federica**
 6. **Guglielmi Sandra**
 7. **La Fratta Ida**
 8. **Marino Pasquale**
 9. **Mastrantuono Carla**

- 10. Muccilli Isabella**
- 11. Rescigno Giuseppina**
- 12. Santorelli Silvia**

i quali, nel rispetto delle finalità dell'associazione, intendono mettere il loro interesse per il paesaggio, l'archeologia, l'arte e la storia al servizio di quanti si avvicinano al patrimonio culturale sia per finalità educative sia per finalità turistico-ricreative;

- Soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno, anche economico, alla vita dell'associazione.
- Soci ordinari: persone, Enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 5- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi della Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei probiviri

ARTICOLO 6- L'ASSEMBLEA

L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza dei voti validi, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere aperta a personalità della cultura e dell'arte ed ai rappresentanti di istituzioni ed enti. Gli invitati non hanno diritto di voto.

L'assemblea:

- approva il bilancio preventivo e consultivo ed il rendiconto patrimoniale;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti ed anche eventuali interventi straordinari;
- elegge gli organi statutari;
- decide sulle eventuali irregolarità amministrative riscontrate;
- apporta le modifiche allo Statuto ed agli eventuali regolamenti.
- decide sullo scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. Non sono ammesse deleghe.

In seconda convocazione, da fissarsi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure qualora lo richiedano un decimo dei soci, sia in via ordinaria che straordinaria; in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci. In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'annuncio della convocazione dell'Assemblea, sia in prima che in seconda seduta, dovrà essere fatto almeno 30 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'associazione. L'annuncio della convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, dell'ora, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. I lavori sono verbalizzati da un segretario nominato scelto dal Presidente. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto.

L'Assemblea per il rinnovo degli organi:

- stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto, di norma, da un minimo di 3 ad un massimo di 15 elementi;
- elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto;

- approva il regolamento per le elezioni.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci.

Il Presidente l'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche.

La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente
- il Vice Presidente e/o il Tesoriere
- il Segretario

Il Consiglio Direttivo precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso venisse a mancare un componente, subentra il primo dei non eletti.

Il Consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tale ultimo caso il Consiglio deve essere convocato entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo:

- formula i programmi dell'attività sociale, redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'assemblea per l'approvazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale;
- definisce il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- decide sulle eventuali sanzioni da adottare.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare le sue decisioni.

ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere.

Stipula gli atti inerenti l'attività dell'associazione;

In caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente (o comunque un suo delegato) lo sostituiscono nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 9 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

ARTICOLO 9 – COMMISSIONI, GRUPPI DI INTERESSE ED ALTRI ORGANISMI

L'Associazione, per particolari esigenze di funzionalità, può operare per commissioni, gruppi di interesse ed altri organismi ritenuti funzionali. In questo caso è demandata al Consiglio Direttivo la nomina dei Direttori Artistici, coordinatori e quant'altro necessario.

ARTICOLO 10 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI E SOCI LAVORATORI

I componenti il Consiglio Direttivo e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente.

Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione. In tal caso, **nei confronti del direttore artistico e dei suoi diretti collaboratori, può essere applicato quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art.1 comma 299 e collegati.**

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Non esistendo a tutt'oggi una norma di legge, tantomeno nella legge quadro sull'associazionismo di promozione sociale (L.383/2000), che disciplini il particolare rapporto che si instaura tra l'Associazione e i soci eventualmente addetti all'espletamento retribuito di servizi rivolti ad associati intenti allo svolgimento di attività sociali istituzionali, al fine di sopperire alla *vacatio legis*, ai sensi dei poteri conferiti all'assemblea dei soci dall'art. 36 del Cod. Civ., si stabilisce di poter utilizzare all'uopo preferibilmente, come più confacente, il meccanismo previsto all'art. 2549 e segg. del codice civile in materia di associazione in partecipazione, mutuandolo, esclusivamente nei suoi effetti pratici, limitatamente a quanto non in contrasto con le finalità istituzionali delle associazioni di promozione sociale; tale decisione non inficia la possibilità di disciplinare l'eventuale prestazione lavorativa attraverso le usuali norme vigenti in materia; il Consiglio Direttivo, ai sensi e per effetto di quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383, art. 18, concorda con l'eventuale prestatore d'opera la forma contrattuale più consona al comune interesse. La retribuzione conseguente all'eventuale contratto di associazione in partecipazione particolare di cui sopra costituirà esclusivamente compenso per prestazione di lavoro professionale e non potrà dar luogo in nessun caso a compensi superiori a quelli previsti dal contratto collettivo di lavoro per la medesima qualifica.

ARTICOLO 11 – PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione, unitario e indivisibile, è costituito da:

- quota associative;
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

ARTICOLO 12 - ESERCIZI SOCIALI

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ARTICOLO 13 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dall'Assemblea. Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino i 3/4 del corpo sociale. Per le variazioni imposte da leggi dello Stato, ed in generale dalle Istituzioni, è competente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 – DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con la decisione dell'assemblea e relativo voto favorevole di almeno i 3/4 del corpo sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto a:

- strutture associative similari operanti nel mondo della cultura e dell'arte;
- opere assistenziali private o pubbliche;

- Enti Locali
- Finalità di utilità sociale

Le scelte del beneficiario sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15 – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia, del Codice Civile e delle leggi speciali.

